

Messaggio

numero
8538

data
5 febbraio 2025

competenza
DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI

Abrogazione della legge sulla dissimulazione del volto negli spazi pubblici del 23 novembre 2015 (LDiss) e dell'articolo 2 capoverso 1 lettere i) e l) e capoverso 2 della legge sull'ordine pubblico del 23 novembre 2015 (LORP)

Signor Presidente,
signore deputate e signori deputati,

con il presente messaggio sottoponiamo alla vostra attenzione la formale abrogazione della LDiss e la modifica della LORP.

I. PREMESSA

Si tratta in sostanza di una semplice operazione di natura formale in quanto concretamente la legge cantonale sulla dissimulazione del volto è stata sostituita dalla legge federale sul divieto di dissimulare il viso del 29 settembre 2023 (LDDV; RS 311.6) entrata in vigore il 1° gennaio 2025, la quale assorbe anche le citate modifiche della LORP.

Il 7 marzo 2021 Popolo e Cantoni hanno accolto l'iniziativa popolare "*Sì al divieto di dissimulare il proprio viso*". Il nuovo articolo 10a della Costituzione federale è stato attuato nella summenzionata legge federale sul divieto di dissimulare il viso (LDDV). Dal 1° gennaio 2025 è dunque vietato in tutta la Svizzera dissimulare il volto nei luoghi pubblici. Con la LDDV è entrato in vigore anche l'adeguamento dell'ordinanza concernente le multe disciplinari (OMD; RS 314.11).

A livello svizzero il Cantone Ticino è stato precursore in questo ambito, introducendo il divieto generale di dissimulare il volto il 1° luglio 2016 con la precitata LDiss a seguito della votazione popolare del 22 settembre 2013 che ha introdotto il nuovo articolo costituzionale 9a (Divieto della dissimulazione del proprio viso). Da qui la necessità attuale di abrogare la LDiss e i relativi disposti nella LORP, come menzionato espressamente nel messaggio del 12 ottobre 2022 del Consiglio federale 22.065 (FF 2022 2668 p. 41) al capitolo 6.2 riguardo alla forza derogatoria del diritto federale sulle normative cantonali concernenti il divieto di dissimulazione del viso.

Le relative modifiche del Regolamento sull'ordine pubblico e sulla dissimulazione del volto negli spazi pubblici (RORP), rispettivamente titolo, art. 2 cpv. 1 lett. i) e l) e cpv. 2; art. 8), saranno effettuate dopo le presenti abrogazioni.

Riguardo all'abrogazione degli articoli 9a e 96 della Costituzione cantonale, per ragioni di economicità amministrativa sarà sottoposta a votazione popolare unitamente ad altre proposte di modifiche costituzionali.

Messaggio n. 8538 del 5 febbraio 2025

II. CONCLUSIONI

Per le considerazioni che precedono, vi invitiamo a voler approvare il presente messaggio, in modo da procedere all'abrogazione formale della legge sulla dissimulazione del volto negli spazi pubblici del 23 novembre 2015 (LDiss) e all'abrogazione dell'articolo 2 capoverso 1 lettere i) e l) e capoverso 2 della legge sull'ordine pubblico del 23 novembre 2015 (LOrP).

Vogliate gradire, signor Presidente, signore deputate e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: Christian Vitta

Il Cancelliere: Arnoldo Coduri

Messaggio n. 8538 del 5 febbraio 2025

Disegno di

Legge
sulla dissimulazione del volto negli spazi pubblici
(LDiss)
abrogazione del

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio del Consiglio di Stato n. 8538 del 5 febbraio 2025,

decreta:

I

La legge sulla dissimulazione del volto negli spazi pubblici del 23 novembre 2015 (LDiss) è abrogata.

II

¹La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

²Essa entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2025.

Messaggio n. 8538 del 5 febbraio 2025

Disegno di

**Legge
sull'ordine pubblico
(LOrP)**
modifica del

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio del Consiglio di Stato n. 8538 del 5 febbraio 2025,

decreta:

I

La legge sull'ordine pubblico del 23 novembre 2015 (LOrP) è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 1 lett. i) e l) e 2

¹Sono puniti con la multa di competenza municipale coloro che, intenzionalmente:

(...)

i) *abrogato*

l) *abrogato*

² *abrogato*

II

¹La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

²Essa entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2025.